



REGOLAMENTO

ORGANI COLLEGIALI DEL

LICEO PARITARIO

S.V. MODICA

INDICE

PREMESSA	Pag. 2
Art. 1 Costituzione degli Organi Collegiali	Pag. 2
Art. 2 Finalità Istituzionali	Pag. 2
CAPITOLO I – CONSIGLIO DI ISTITUTO	Pag. 3
Art. 3 Composizione	Pag. 3
Art. 4 Attribuzioni	Pag. 3
Art. 5 Funzioni del Presidente	Pag. 4
Art. 6 Durata in carica del Consiglio di Istituto	Pag. 4
Art. 7 Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere	Pag. 4
CAPITOLO II - CONSIGLIO DI CLASSE	Pag. 6
Art. 8 Composizione	Pag. 6
Art. 9 Competenze	Pag. 6
CAPITOLO III – COLLEGIO DEI DOCENTI	Pag. 7
Art. 10 Composizione e riunioni	Pag. 7
Art. 11 Competenze	Pag. 7
CAPITOLO IV – ASSEMBLEA DEI GENITORI	Pag. 8
Art. 12 Assemblee dei Genitori	Pag. 8
Art. 13 Conclusioni delle Assemblee	Pag. 8
CAPITOLO V – ESERCIZIO DEL VOTO	Pag. 9
Art. 14 Elettorado	Pag. 9
Art. 15 Candidature	Pag. 9
Art. 16 Svolgimento delle elezioni	Pag. 9
CAPITOLO VI – NORME FINALI	Pag. 10
Art. 17 Interpretazione, integrazione e modificabilità dello “Statuto”	Pag. 10
Art. 18 Vigore del presente “Statuto”	Pag. 10

PREMESSA:

Il liceo Paritario S.V. Modica, gestito dalla società Eredi di Bruno Modica sas di Francesco Modica, con sede in via Primo Settembre, 119 98122 Messina, fin dalla sua origine afferma il diritto-dovere di educazione della famiglia e l'importanza della partecipazione dei genitori alla vita scolastica.

Art. 1 Costituzione degli Organi Collegiali

Il Consiglio di Amministrazione del liceo Paritario S.V. Modica per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti alla gestione delle attività scolastiche ed educative secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla L. n° 62/2000 e al D.M. n° 267 del 29 novembre 2007 sulla parità scolastica, istituisce i seguenti organi collegiali:

1. Consiglio di Istituto;
2. Consiglio di Interclasse;
3. Collegio dei docenti
4. Consigli di classe;
5. Assemblee di classe.

L'attività di tali organi è regolata dal presente Statuto – Regolamento.

Art. 2 Finalità istituzionali

Il liceo Paritario S.V. Modica nelle sue attività scolastiche ed educative intende svolgere in senso positivo e dinamico un compito di promozione della persona, soggettiva e relazionale, sociale, storica e metastorica alla luce dei principi educativi della scuola.

Pertanto, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico **Piano triennale dell'offerta formativa**, che è assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto. Al suddetto **Ente Gestore** spettano in definitiva il giudizio sull'eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

Capitolo I - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto da membri di diritto e membri eletti.

Sono membri di diritto:

- Il Rappresentante dell'Ente Gestore;
- Il Dirigente Scolastico – Coordinatrice Unica dell'Istituzione;
- I Docenti Referenti;
- Il Segretario Generale;
- Un genitore rappresentante.

Sono membri eletti:

- Due rappresentanti dei docenti
- Due rappresentanti dei Genitori eletti tra i genitori rappresentanti di classe;

In caso di mutamento di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione con un rappresentante di categoria che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti così come dall'art. 6, comma 2.

Art. 4 Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Direttore Scolastico, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio stabiliti dall'Ente Gestore.

- a) elegge** nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda;
- b) adotta** il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dall'Ente Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia (DPR 275/2000 e L.170/2015);
- c) esprime parere** sul regolamento interno delle scuole redatto dal Collegio Docenti;
- d) esprime parere** all'inizio di ogni anno scolastico sui criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione;

- e) **delibera** il calendario scolastico su proposta del Collegio Docenti in base alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia;
- f) **promuove** contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) **promuove** la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) **offre suggerimenti** sui criteri generali per la programmazione di attività extrascolastiche e di viaggi e visite d'istruzione;
- i) **esprime parere** in merito alle modalità di comunicazione scuola-famiglia;
- j) **sostiene o promuove** iniziative della scuola;
- k) **propone** all'amministrazione dell'Istituto indicazioni sulla dotazione degli strumenti tecnico-scientifico e didattici della scuola;
- l) **delibera** i criteri generali di precedenza e formazione delle classi, su proposta del Collegio Docenti;
- m) **approva** le proposte di adozione dei libri di testo del Collegio Docenti.
- n) **contribuisce all'attuazione del Piano di miglioramento legato al RAV**

Art. 5 Funzioni del Presidente

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un genitore eletto che designa tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I. e stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli, rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, le autorità e qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Art. 6 Durata in carica del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i rappresentanti nei Consigli di Classe e di Interclasse.

Art. 7 Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

Il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione e l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche «ad horam» e con qualsiasi mezzo.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

I verbali di ogni seduta del C.I. vengono conservati agli atti sia in forma cartacea sia digitale.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica di Vice Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Capitolo II - CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 8 Composizione

I Consigli di Classe sono composti dai Docenti delle singole classi e da 2 rappresentanti dei genitori eletti nella assemblea di classe di inizio anno scolastico.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Direttore Scolastico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

I Rappresentanti di classe procedono all'elezione dei Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto.

Art. 9 Competenze

I Consigli di Classe si riuniscono almeno due volte all'anno in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

Capitolo III - COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 10 Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente. È presieduto dal Coordinatore Scolastico. Esercita le funzioni di Segretario undocente, designato dal Coordinatore Scolastico che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 11 Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, quale organo tecnico, **elabora** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dall'Ente gestore e dal Consiglio d'istituto.; **cura** la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal P.T.O.F. (Piano triennale dell'Offerta Formativa); adotta il Piano di miglioramento legato al RAV.
- b) **formula proposte** al Direttore Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto, dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia;
- c) **valuta** periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d) **provvede** all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe o Interclasse;
- e) **adotta e promuove** iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- f) **promuove** iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- g) **elegge** i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- h) **esamina**, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico- psico - pedagogici e di orientamento.
- i) nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse.

Capitolo IV - ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 12 Assemblee dei Genitori

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste nel presente capitolo.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe, di scuola o d'Istituto.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Direttore Scolastico.

L'assemblea di Classe è convocata dal Coordinatore Scolastico all'inizio dell'anno scolastico o su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei genitori.

Il Coordinatore Scolastico, esaminata la predetta richiesta e previo esame dell'ordine del giorno proposto, informa il Consiglio di Istituto e procede alla convocazione.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori eletti rappresentanti di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare le insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Coordinatore Scolastico, assemblee dei genitori di classe, d'interclasse e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 13 Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori devono essere comunicate al Consiglio d'Istituto, per eventuali decisioni di sua competenza.

Capitolo V - ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 14 Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente «Statuto», spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi settori di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Art. 15 Candidature

Per il Consiglio d'Istituto:

- a) personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce attiva e passiva;
- b) genitori godono del diritto di voce attiva e passiva in relazione all'ordine di scuola frequentata dal proprio figlio.

Art. 16 Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dal Coordinatore Scolastico in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Capitolo VI - Norme finali

Art. 17 Interpretazione, integrazione e modificabilità dello «Statuto»

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è l'Ente Gestore sentito il Consiglio d'Istituto.

Il presente «Statuto» può essere modificato per iniziativa dell'Ente Gestore oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/3 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere sull'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica in una successiva riunione.

Art. 18 Vigore del presente «Statuto»

Il presente «Statuto», deliberato dall'Ente Gestore, abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2021/22.